

pignoratizio è tenuto ad indicare i redditi percepiti e le eventuali ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. La necessità di tale adempimento discende dalla circostanza che la tassazione definitiva delle somme è affidata al creditore pignoratizio, percettore delle stesse.

Sulla base delle osservazioni svolte, qualora gli importi conseguiti per i canoni non riscossi siano relativi a più periodi d'imposta, la società, trattandosi di indennità riconducibili al citato art. 17, comma 1, lettera i), del TUIR, sarà tenuta ad indicarli nella sezione I del quadro RM, del modello Redditi Società di Persone.

Qualora invece gli importi percepiti siano relativi ad un solo periodo d'imposta, la società, conformemente a quanto specificato nella citata circolare n. 95/2000, punto 4.1.2 che ha ricondotto le somme in esame nell'art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR, dovrà dichiararli nella sezione II del quadro RM, rigo RM8, del modello Redditi Società di Persone.

Invece, per la compilazione del modello Redditi Persone Fisiche da parte del socio della società semplice (usufruttuario della quota societaria) si ritiene che le somme in esame incassate a seguito di pignoramento presso terzi debbano trovare indicazione nella sezione II del quadro RM (se la fattispecie rientra nella lett. i) del comma 1 dell'art. 17 del TUIR) oppure nella sezione III del quadro RM, rigo RM9 (se la fattispecie rientra nella lett. n-bis) del comma 1 dell'art. 17 del TUIR),

Pertanto, nella successiva sezione XI del medesimo quadro RM deve essere compilato il rigo RM23 (e non il rigo RM24).

Infatti, nelle istruzioni alla citata sezione XI è scritto che il rigo RM24 va compilato (in luogo del rigo RM23) solo *"...se il reddito percepito nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione..."*. Nel caso di specie, invece, come sopra evidenziato, il reddito percepito va prioritariamente dichiarato nella sezione II o III del quadro RM del

modello Redditi Persone Fisiche e, poi, va segnalata la circostanza che trattasi di reddito conseguito a seguito di pignoramento presso terzi compilando il rigo RM23 (solo con riferimento alle colonne 1 e 2, vista l'assenza della ritenuta).

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.

IL DIRETTORE CENTRALE

Antonio Dorrello

*Firmato digitalmente*

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*